

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CURTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MAGGIO 1996

Strutture sanitarie per la macellazione e per la trasformazione e distruzione di animali morti, di residui o sottoprodotti della macellazione e di alimenti o derrate alimentari non idonee alla utilizzazione

ONOREVOLI SENATORI. - Nell'ambito delle problematiche inerenti l'agricoltura italiana, un ruolo importantissimo è quello della zootecnia.

Essa peraltro risulta già penalizzata da una serie di fenomeni negativi che però risiedono soprattutto in una carenza e confusione normativa.

Peraltro, negli ultimi anni, in tutta Italia si è rilevata la progressiva diminuzione degli allevamenti e tutto ciò non sempre in dipendenza della presenza delle «quote latte» o del penoso fenomeno del «randagismo», fenomeno questo che ha costretto lo Stato a prevedere forme risarcitorie (legge 14 agosto 1991, n. 281), ma è dovuto invece alla mancanza di macelli, nonostante l'obbligo di costruire macelli fosse sancito dall'articolo 2 del regolamento approvato con regio decreto 20 dicembre 1928 n. 3298, e nonostante il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, prevedesse tra le opere obbligatorie quelle relative alla costruzione, manutenzione ad esercizio di macelli pubblici nei comuni con popolazione superiore a 6000 abitanti.

Questa norma è recepita anche dal decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, anche se le direttive 41/497/CEE e 41/498/CEE tendono a ridurre e razionalizzare il nume-

ro di macelli distinguendoli da quelli a capacità limitata.

Quali le conseguenze negative di questo stato di cose?

Esse sono di natura economica; di natura sanitaria in rapporto all'utente; di natura sanitaria in rapporto al patrimonio zootecnico; di natura ambientale.

Nel giusto temperamento pertanto delle esigenze nazionali e locali in rapporto alle disposizioni comunitarie, nel chiedere l'approvazione del presente disegno di legge non si può che sostenere quanto ebbe ad affermare il Presidente della Commissione europea:

«la Comunità non può sostituirsi nè agli Stati membri nè alle autorità regionali e locali nè alle parti sociali. Sarebbe in contrasto con le tradizioni più profondamente radicate da alcuni nostri Paesi. Ma sarebbe anche in contrasto con le nostre finalità: in materia economica, regionale e sociale noi non costruiremo l'Europa dall'alto, ma dal basso. È per questo che la Commissione annette tanta importanza alla sussidiarietà, alla compartecipazione e alla gradualità del suo progredire. Il movimento pertanto non è verso l'accentramento ma, al contrario, verso una più ampia ripartizione delle responsabilità».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Principi generali)

1. Lo Stato promuove la realizzazione delle strutture sanitarie denominate macelli, al fine di favorire, coordinare e vigilare sulle attività in esse sviluppate, nell'interesse della salute pubblica, del patrimonio zootecnico e dell'ambiente.

2. Lo Stato promuove la realizzazione e disciplina e controlla le attività delle strutture sanitarie utilizzate per la trasformazione, distruzione di animali morti, di residui o avanzi animali e di alimenti o derivati alimentari non idonee alla utilizzazione.

3. La costruzione, manutenzione ed esercizio delle strutture di cui al presente articolo è disciplinata da legge regionale o provinciale.

Art. 2.

(Strutture sanitarie)

1. Le regioni e le provincie autonome di Bolzano e di Trento, sono obbligate ad accertare che le strutture sanitarie di macellazione pubbliche o private esistenti sul territorio di competenza risultino in numero sufficiente per garantire le esigenze zootecniche e commerciali della produzione locale.

2. Le regioni e le provincie autonome di Bolzano e di Trento sono obbligate ad accertare la esistenza sul territorio di competenza di strutture sanitarie abilitate alla trasformazione o distruzione di rifiuti o avanzi animali, di animali morti o di prodotti alimentari non idonei alla utilizzazione.

Art. 3.

(Disciplina)

1. Le regioni e le provincie autonome di Bolzano e di Trento, in caso di accertata as-

senza o insufficienza delle strutture di cui all'articolo 1, disciplinano con legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per il risanamento o riattivazione delle strutture esistenti o la realizzazione di nuovi impianti.

2. I comuni singoli o associati provvedono al risanamento o alla riattivazione o alla costruzione delle strutture di cui all'articolo 1, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge regionale o provinciale, avvalendosi dei contributi destinati a tale finalità.

3. Le regioni e le province autonome di Bolzano e di Trento dovranno prevedere la esistenza di almeno una struttura sanitaria di cui all'articolo 1, per provincia o per unità sanitaria locale, favorendo i comuni singoli o consorziati e, indicando con apposito provvedimento i comuni nei quali dovranno esistere gli impianti.

Art. 4.

(Realizzazione)

1. Le strutture di cui all'articolo 1 dovranno sorgere in località adatta ed idonea allo scopo, previo parere favorevole del Ministero della sanità e del Ministero dell'ambiente.

2. Nella realizzazione, attivazione ed esercizio delle predette strutture sanitarie dovranno essere rispettate le leggi vigenti in materia igienico-sanitario, urbanistica e ambientale.

Art. 5.

(Funzionamento)

1. Le strutture di cui all'articolo 1 devono essere fornite di tutte le attrezzature e mezzi strumentali per il funzionamento, compresa la ricerca di laboratorio, nonché di tutta l'attrezzatura fissa e mobile, al fine di poter assolvere compiutamente le operazioni indispensabili.